



## **Dematerializzazione contrassegni assicurativi: dal 18 ottobre si parte. Il punto sui controlli di polizia stradale**

*di Marco Massavelli*

*Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)*

Tutto è partito nel 2012, quando il Legislatore, con l'articolo 31, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è intervenuto sul contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, prevedendo la progressiva dematerializzazione di tali contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici.

### **Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27**

#### **Articolo 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.**

1. *Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, (( avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), )) definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.*

2. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((, con esclusione dei periodi di sospensione dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. (( Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del*

*luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))*  
*(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. ))*

*3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La stessa disposizione normativa ha previsto l'adozione di un regolamento interministeriale per definire le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, e ha fissato la conclusione del procedimento di dematerializzazione nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il Decreto 9 agosto 2013, n. 110 (pubblicato in G.U. 3/10/2013 n. 232) con il quale ha disciplinato la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.



Il decreto ministeriale è entrato in vigore il 18 ottobre 2013, e ha previsto che il processo di dematerializzazione avrebbe dovuto concludersi entro due anni dalla sua entrata in vigore, con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181, codice della strada.

**E, il Ministero dell'Interno, con circolare prot. 300/A/7094/15/124/9, del 15 ottobre 2015, rammenta che dal 18 ottobre 2015 (due anni dall'entrata in vigore del DM 110/2013) cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione recante numero di targa e indicazione della data di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, con inapplicabilità, da tale data, della sanzione prevista dall'articolo 181, codice della strada.**

Il certificato assicurativo, invece, dovrà continuare ad essere presente sul veicolo, **per essere esibito in sede di controllo, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 180, commi 1 e 7, codice della strada, con** obbligo di portare in visione il documento presso un Ufficio di Polizia, a norma del comma 8.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato di avere attivato un canale di comunicazione, all'indirizzo [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), attraverso il quale ogni utente della strada può consultare in tempo reale la propria posizione assicurativa.

Tale informazione, aggiornata in tempo reale, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rappresenta la forma di comunicazione richiesta dalla norma del decreto legge 1/2012, come presupposto per l'attivazione della procedura di controllo da parte delle Forze di Polizia. Infatti, i dati relativi alla copertura assicurativa, decorsi 15 giorni dal momento in cui sono resi disponibili all'utenza attraverso il portale sopraindicato, sono visibili anche dalle Forze di Polizia, attraverso la visione della scheda del veicolo contenuta nell' Archivio Nazionale dei Veicoli, tenuto dalla Motorizzazione Civile ed accessibile attraverso le reti telematiche a disposizione delle stesse Forze di Polizia.

**Si coglie l'occasione per rammentare, da un punto di vista operativo, che, già in passato, il Ministero dell'Interno aveva precisato che non è più sanzionabile, ai sensi dell'articolo 180, codice della strada, la circolazione del veicolo con il certificato assicurativo scaduto, entro i 15 giorni dalla data di scadenza, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa** Infine, per un migliore e più efficiente controllo di polizia stradale, in **considerazione del fatto che dal 18 ottobre l'unico documento assicurativo è il certificato, si rammenta che il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 300/A/3885/13/101/20/21/7, del 15 maggio 2013, ha specificato, in ordine alla decorrenza della copertura assicurativa, che, qualora nel certificato di assicurazione non sia stata esplicitamente indicata l'ora di decorrenza della validità assicurativa, questa inizia dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio, viceversa, qualora sia stata indicata un'ora anticipata, vale da tale momento.**